

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE**

La Regione Campania, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, codice fiscale 80011990639 (di seguito denominata "Regione" o, congiuntamente all'Agenzia delle Entrate, "le Parti"), legalmente rappresentata dal Dott. Fernando De Angelis, nella sua qualità di Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento " Bilancio, Ragioneria e tributi", giusta delibera di Giunta Regionale n. 111 del 12/2/2010

E

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata "Agenzia"), legalmente rappresentata dal dott. Enrico Sangermano, nella sua qualità di Direttore Regionale della Campania, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Attilio Befera, conferita con atto prot. n. 2008/104666 del 10 luglio 2008

PREMESSO

- a) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, le Regioni possono affidare al Ministero delle Finanze le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché del relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
- b) l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- c) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione

e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori, che li esercita secondo le disposizioni previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- d) la legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, all'art. 2, comma 1, prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'IRAP, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote d'imposta. La stessa legge regionale, all'art. 3, comma 1, prevede che la gestione dell'attività di cui sopra avviene, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle modalità previste per legge (gestione propria, convenzione con l'Agenzia delle Entrate, affidamento a terzi previa procedura ad evidenza pubblica);
- e) la legge regionale 5 agosto 2003, n. 15, all'art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni, subordina gli effetti della legge regionale n. 3/2003 all'assunzione da parte della Giunta regionale di apposita determinazione;
- f) la delibera di Giunta Regionale n. 1693 del 28 settembre 2007 ha stabilito di ricorrere alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e per l'esercizio delle attività di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche, demandando al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento "Bilancio, Ragioneria e Tributi" l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per la stipula della convenzione;
- g) con decreto n. _____ il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento "Bilancio, Ragioneria e Tributi" ha approvato lo schema di convenzione tra le Parti per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- h) le Parti concordano nel disciplinare con la presente convenzione anche la gestione dell'addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- i) l'art. 19, comma 2, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", di seguito denominato "*Codice*", dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
- j) l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine

di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) "IRAP", l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) "addizionale", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - c) "imposte", l'IRAP e l'addizionale;
 - d) "modello F24", il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2 Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale e si riferiscono agli anni d'imposta 2001 e successivi.
2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:
 - a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
 - b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
 - c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
 - d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;

- e) l'esercizio delle attività di autotutela;
 - f) la riscossione spontanea e coattiva;
 - g) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

Articolo 3 Criteri generali per la gestione delle imposte

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

Articolo 4 Commissione paritetica

1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
 - a) livelli di assistenza ai contribuenti;
 - b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
 - c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
 - d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
 - e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
 - f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
 - g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;

- h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione della riscossione coattiva;
 - i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 3 rappresentanti della Regione e da 3 rappresentanti dell'Agenzia.
 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento "Bilancio, Ragioneria, e Tributi" della Regione di concerto con il Direttore Regionale per la Campania. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione. Le funzioni di segretario della commissione sono assunte da un funzionario regionale di categoria C in servizio all'Area Generale di Coordinamento "Bilancio, Ragioneria, e Tributi".

Articolo 5 Assistenza ai contribuenti

1. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti sull'intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. Sarà, inoltre, assicurata l'assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall'Agenzia.
3. L'Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L'Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L'Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Articolo 6 Liquidazione delle imposte

1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall'Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L'esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.

3. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall'attività prevista dal presente articolo.

Articolo 7 Controlli sostanziali

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti, relativi ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, anche mediante sistemi telematici agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone preventiva comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, altresì, alla definizione dei verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5 bis del predetto decreto legislativo n. 218/1997, nonché degli inviti a comparire, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, dello stesso decreto.

Articolo 8 Contenzioso

1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.
3. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
4. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sono a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della

presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse sono ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

Articolo 9 Riscossione

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della struttura di gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Gli uffici dell'Agenzia effettuano le iscrizioni delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione mediante ruolo.
3. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

Articolo 10 Rimborsi

1. Gli uffici dell'Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, effettuano, d'ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte indebitamente versate.
2. Ai fini del recupero, da parte dell'Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 1, la struttura di gestione prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene tali importi sulle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti; sui predetti importi sono dovuti gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno dell'anticipazione e quello del recupero.
3. Se, nonostante l'applicazione della procedura indicata al comma 2, alla data del 31 dicembre residuano anticipazioni non recuperate, la struttura di gestione lo comunica alla Regione, che, entro 90 giorni, restituisce tali anticipazioni ed i relativi interessi versandoli nella contabilità speciale denominata "fondi di bilancio".

4. In deroga al punto n. 7 dell'allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall'Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti la Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
5. In relazione agli interessi maturati ai sensi del comma 2 e trattenuti sulle somme da versare alla Regione, l'Agenzia trasmette, insieme alla richiesta di saldo di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), apposita documentazione di dettaglio, allo scopo di consentire il controllo delle operazioni effettuate.

Articolo 11 Servizi informativi

1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. La Regione individua univocamente mediante i codici Atecofin vigenti al momento della deliberazione della legge regionale (all'attualità Atecofin 2007), i contribuenti che per l'attività esercitata sono soggetti ad una imposizione fiscale diversa rispetto a quella ordinaria.
3. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
4. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato n. 1.
5. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni o elaborazioni che sono fornite o eseguite al costo unitario di euro 2.600,00 per singola fornitura relativa al dettaglio dei soggetti che concorrono al singolo dato statistico visualizzabile tramite CENT. Altre tipologie di forniture sono eseguite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
6. L'Agenzia si impegna ad informare la Regione della disponibilità di informazioni ed elaborazioni diverse da quelle indicate nell'allegato n. 2, che potranno essere fornite o eseguite a richiesta della Regione, previa individuazione dei relativi costi.

Articolo 12 Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'art 9, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia il 10% degli importi pagati dall'Agenzia agli intermediari della riscossione. Tali importi ammontano a :
 - a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
 - € 0,00 per il modello I24 con saldo finale pari a zero;

- € 1,00 per il modello F24 on line con saldo finale pari a zero trasmesso con la modalità "F24 cumulativo";
 - € 0,90 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero;
 - € 1,90 per il modello F24 on line, con saldo finale maggiore di zero, trasmesso con la modalità "F24 cumulativo";
- b) per le deleghe conferite a banche convenzionate ed Equitalia S.p.A. e sue partecipate:
- € 1,40 per il modello F24 "CBI";
 - € 2,00 per il modello F24 "cartaceo";
- c) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
- € 2,20 per il modello F24 "CBI";
 - € 2,55 per il modello F24 "cartaceo".

Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale dei predetti costi; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati dai soggetti che hanno effettuato il versamento delle somme spettanti alla Regione ed il numero totale delle righe di tali modelli.

2. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 2, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 5,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
3. Relativamente alle attività di cui all'art. 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 10% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
4. Per ogni parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00, IVA compresa.

Articolo 13 Modalità del rimborso

1. L'Agenzia, ai fini dell'incasso delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, comunica alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ammontare dei rimborsi spese ad essa dovuti per l'anno precedente, trasmettendo, altresì, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato.
2. La Regione provvede a versare le somme di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia, effettuando il pagamento nei seguenti termini:

- a) un acconto pari al 75% di quanto complessivamente versato per l'annualità precedente, in due rate di uguale importo, rispettivamente entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno;
 - b) il saldo, comprensivo degli importi di cui all'articolo 12, comma 4, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta che l'Agenzia farà pervenire alla Regione nel corso del mese di febbraio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia, ai fini dell'incasso delle somme di cui all'articolo 12, comma 3, comunica alla Regione, nel corso del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di esecuzione dei controlli sostanziali e di riscossione delle somme derivanti dall'attività di controllo di cui all'articolo 7, l'ammontare dei rimborsi spese ad essa dovuti, trasmettendo, altresì, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato. La Regione effettua il versamento entro 90 giorni dalla ricezione di tale richiesta.
- 3-bis. La Regione provvede altresì a versare, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia, eventuali conguagli relativi ad annualità precedenti, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia.
4. In caso di pagamento effettuato oltre i termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.

Articolo 14 Inadempienze contrattuali

- 1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.
- 2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'Agenzia, tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
- 3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
- 4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal *Codice* e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di revocare l'autorizzazione al collegamento al sistema informativo ed il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

Articolo 15
Archivi e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 446/97 e della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, la Regione, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, quale ente titolare del tributo, è proprietaria dei dati e delle informazioni relative all'IRAP.
2. Tali informazioni sono rese disponibili all'Agenzia tramite l'Amministrazione finanziaria centrale con modalità e cautele previste dal Codice in materia di tutela della sicurezza dei dati personali da definire con separato accordo tra le Parti.
3. L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute negli allegati n. 1 e 2 nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

Articolo 16
Modifiche della convenzione

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 44 e 45 della legge 28 dicembre 2007, n. 244, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di relativi oneri.

Articolo 17
Foro competente

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Napoli con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Articolo 18
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

Articolo 19
Allegati

1. La narrativa in premessa e gli allegati 1 e 2 alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

-----,

per la Regione
Il Coordinatore dell'Area Generale
di Coordinamento "Bilancio, Ragioneria
e Tributi"
Dott. Fernando De Angelis

per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale della Campania
dott. Enrico Sangermano

ALLEGATO 1

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

INFORMAZIONI	PERIODICITA' DELLE FORNITURE
Dati delle dichiarazioni unificate (informazioni anagrafiche e reddituali, sulle imposte erariali e sull'IRAP), dati dei modelli 730 (informazioni anagrafiche e reddituali sulle imposte erariali), dati dei modelli 770-semplificato (informazioni anagrafiche e reddituali sulle imposte erariali e previdenziali), presentate dai contribuenti	annuale (*)
Dati relativi agli esiti della liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti	trimestrale
Dati relativi ai contribuenti sottoposti a controllo e verifica	giornaliera
Dati relativi ai contribuenti nelle fasi del contenzioso tributario	mensile
Dati analitici relativi ai modelli di versamento unificato (informazioni identificative del soggetto, importo versato, compensazioni tra tributi, contributi e premi assicurativi)	giornaliera
Dati relativi alle iscrizioni a ruolo (informazioni identificative dei soggetti intestatari del ruolo, identificativo del ruolo, riferimenti degli atti da cui deriva l'iscrizione a ruolo, identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e dell'agente della riscossione incaricato, importi in riscossione suddivisi tra imposta, sanzioni ed interessi, esiti sullo stato del ruolo)	mensile
Dati relativi ai rimborsi (informazioni identificative del titolare del rimborso, importo suddiviso tra imposta e interessi, anno di riferimento, modalità di corresponsione, data di erogazione, esiti sullo stato del rimborso)	mensile
Dati relativi ai versamenti IRAP e delle altre imposte erariali degli Enti Pubblici destinati alla Regione	

(*)entro quattro mesi dalla data di trasmissione telematica della dichiarazione al sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria.

STRUMENTI PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Strumenti di consultazione sui singoli contribuenti dei dati anagrafici e reddituali relativi alle dichiarazioni presentate
Strumenti di analisi statistiche sui versamenti mediante modello F24 e sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti (selezioni guidate, produzione di report, estrazioni di dati su file esportabili verso prodotti di mercato) ¹
Strumenti di consultazione dei dati relativi ai versamenti unificati
Strumenti di analisi statistiche sulle entrate erariali e regionali desunte dalle deleghe di versamento (consultazione per aggregazioni temporali e territoriali, per attività economica, per natura giuridica, per tipologia di imposta) con aggiornamento mensile
Strumenti di monitoraggio dei versamenti diretti in Tesoreria degli enti e delle amministrazioni pubbliche con aggiornamento mensile

¹ Gli aggiornamenti delle informazioni avvengono trimestralmente per i versamenti mediante modello F24 e entro tre mesi dalla fornitura completa dei dati delle dichiarazioni per le informazioni relative a quest'ultime.

ALLEGATO 2

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

DATI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

A) DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente e comunque l'intero frontespizio;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;
- d) i tributi dovuti;
- e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione;
- f) i dati relativi ai versamenti F24.

I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, con le scadenze temporali di seguito indicate:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni presentate l'anno precedente, con le informazioni pervenute entro il mese di febbraio nel sistema informativo dell'Agenzia;
- entro il successivo mese di ottobre, a completamento della prima fornitura relativa alle dichiarazioni presentate l'anno precedente;

- mensilmente, i dati dei versamenti indicati al precedente punto f), con dettaglio di tutte le informazioni contenute nella sezione “contribuente” e nella sezione “regione”.

B) ESITI DELLA LIQUIDAZIONE

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) le componenti di base imponibile variate;
 - c) l'imponibile rideterminato;
 - d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici;
 - e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.
- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, entro il mese di giugno di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni liquidate l'anno precedente.

C) ACCERTAMENTO

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo e verifica fiscale e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) lo stato della pratica di accertamento;
- c) l'imponibile rideterminato;
- d) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito delle procedure di accertamento.

- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

D) CONTENZIOSO

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) lo stato della pratica di contenzioso;
 - c) l'imponibile rideterminato;
 - d) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito della sentenza.
- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

E) RUOLI E RIMBORSI

I dati si riferiscono alle iscrizioni a ruolo e ai rimborsi erogati e riguardano, in particolare:

1. per i ruoli:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) i dati identificativi del ruolo e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;
- c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e dell'agente della riscossione incaricato;
- d) gli importi del ruolo suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;
- e) lo stato e l'esito.

2. per i rimborsi:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) l'anno di riferimento;

- c) le modalità e la data di corresponsione;
- d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;
- e) lo stato e l'esito;
- f) la data di presentazione dell'istanza.

I dati di cui ai punti c), d), e) ed f), vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia; comunque tutte le informazioni sono rese disponibili attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

F) ENTI PUBBLICI

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;
- d) i tributi dovuti;
- e) i dati relativi ai versamenti.

DATI FORNITI DALLA REGIONE

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE REGIONALI

I dati si riferiscono agli importi delle entrate dei principali tributi della Regione e riguardano, in particolare:

- a) addizionale gas metano
- b) addizionale canoni utenze acqua
- c) imposta sulla benzina
- d) imposta regionale sulle concessioni statali
- e) imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili
- f) tassa concessioni regionali

- g) tassa per studio universitario
 - h) tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale
 - i) tributo deposito rifiuti
 - j) accisa sulla benzina
- I dati riepilogativi vengono forniti attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, entro il mese di aprile di ciascun anno, relativamente alle somme accertate l'anno precedente.